



SNALS
confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SPECIALE

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI SCUOLA in regime pensionistico
"CONTRIBUTIVO PURO"


Come "potenziare" la propria posizione assicurativa

Si può chiedere RISCATTO STUDI UNIVERSITARI a "costo ridotto"

Si può chiedere entro 31/12/2021 la "Pace Contributiva" per coprire i "buchi" contributivi.

QUESITI RICORRENTI e relativi CHIARIMENTI

D.L n.4/2019 e Circolare INPS 05/03/2019,N.36



Parecchi iscritti al Sindacato Snals generalmente nati dopo il 1977 stanno chiedendo informazioni in merito a come "potenziare" la propria posizione assicurativa INPS gestione Pubblica CASSA STATO per avere la possibilità **in futuro di accedere alla prima possibile "finestra pensionistica" di uscita.** Si tratta di dipendenti scuola in regime pensionistico "CONTRIBUTIVO PURO" e cioè con primo contributo previdenziale successivo al 31/12/1995.

P R E M E S S A



Il decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) ha reso possibile **richiedere un riscatto agevolato degli studi universitari.**

Attualmente un docente arrivato al gradone 15 di stipendio per riscattare 4 anni di laurea ai fini della pensione deve pagare **una cifra totale LORDA**

così quantificabile:

	TOT.LORDO	rata mensile x 10 anni lorda	rata mensile netta irpef 27%
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA	€ 38.974,12	324,78	237,09
DOCENTE SCUOLA SEC.1°GRADO	€ 42.937,73	357,81	261,2
DOCENTE SCUOLA SEC.2°GRADO	€ 44.285,82	369,05	269,41

pagabile in 120 rate mensili senza interessi.

Nota

Lo sconto irpef è applicato da NOIPA(Tesoro) mensilmente nelle rate di stipendio, dopo avere accettato il riscatto e scelta la forma di pagamento rateale.

RICHIESTA DI RISCATTO CON "ONERE RIDOTTO"

Applicando l'art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997 introdotto dal citato decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) il costo lordo per riscattare i 4 anni

si riduce a.....€ 21.061,92

pagabile in 120 rate mensili senza interessi.

.....quindi.....

	TOT.LORDO	rata mensile x 10 anni lorda	rata mensile netta irpef 27%
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA	€ 21.061,92	175,52	128,13
DOCENTE SCUOLA SEC.1°GRADO	€ 21.061,92	175,52	128,13
DOCENTE SCUOLA SEC.2°GRADO	€ 21.061,92	175,52	128,13

..... **Con il seguente risparmio**

confrontando gli importi PAGATI PER 120 RATE al netto IRPEF 27%

.....quindi.....

	COSTO NORMALE	COSTO "RIDOTTO"	RISPARMIO
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA	€ 28.450,80	€ 15.375,60	€ 13.075,20
DOCENTE SCUOLA SEC.1°GRADO	€ 31.344,00	€ 15.375,60	€ 15.968,40
DOCENTE SCUOLA SEC.2°GRADO	€ 32.329,20	€ 15.375,60	€ 16.953,60

COME RICHIEDERE IL RISCATTO A COSTO RIDOTTO

La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Ecco il modulo telematico da compilare:

Chiedo il riscatto di: Aggiungi richiesta

scelta della modalità di calcolo di cui all'art.2, comma 5 quater del Dlgs n.184/1997 con il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, all'articolo 20, comma 6, convertito con modificazioni in Legge n.26 del 2019, è stata introdotta la facoltà di richiedere che l'onere dei periodi di riscatto sia pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo previsto per le gestioni degli artigiani e dei commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo del fondo pensione lavoratori dipendenti privati. Tale facoltà è esercitabile solo per i periodi da valutare nel sistema contributivo. Per i periodi che si collocano nel sistema retributivo l'onere sarà, comunque, calcolato secondo i criteri dettati dall'art. 2, comma 4, del Dlgs

Allego documentazione

Si deve allegare il certificato (o autocertificazione) durata legale studi universitari NON IL CERTIFICATO DI LAUREA CON ESAMI,ma quello rilasciato per uso riscatto e contenente la data di 1^ iscrizione, gli anni di durata legale e gli anni "fuori corso", oltre alla attestazione del giorno di conseguimento della laurea.

Attenzione



La Circolare INPS 05/03/2019,N.36 è stata emanata prima della conversione in Legge del D.L. N.4/2019 e pertanto deve essere "aggiornata" a seguito della approvazione in Parlamento di correttivi contenuti nella legge di conversione n.26/2019 (vedasi links a termine di questo speciale)

IN PARTICOLARE la legge di conversione n.26/2019:

- 1) ha tolto il limite di 45 anni di età per accedere al riscatto "agevolato"**
- 2) ha portato a 10 anni (e non più 5) per rateizzare il costo "pace contributiva".**

Nota



Alcuni siti web "non specializzati" riportano erroneamente che il riscatto laurea "ad onere ridotto" vale per riscattare al massimo 5 anni.

E' errato in quanto si possono riscattare anche più di 5 anni se l'interessato può vantare anni di laurea e specializzazione post laurea.

Il limite MAX di 5 anni vale SOLO PER LA "PACE CONTRIBUTIVA"



Stabilito quindi che si possono riscattare tutti gli anni di studi universitari, è comunque possibile riscattare anche PARZIALMENTE, cioè il periodo che l'interessato desidera.

Il riscatto studi universitari "a costo ridotto" NON HA SCADENZA.

LA "PACE CONTRIBUTIVA" è sperimentale e deve essere richiesta entro il 31/12/2021

RICHIESTA DELLA " PACE CONTRIBUTIVA "

La Pace contributiva consiste nella possibilità di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

La facoltà di riscatto dei contributi della Pace contributiva spetta agli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e quindi anche ai dipendenti della scuola iscritti alla GESTIONE PUBBLICA INPS CASSA STATO.

Questa possibilità è riservata ai dipendenti anche del comparto scuola con contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019 nel proprio estratto conto INPS, MA SENZA ALTRI CONTRIBUTI pre 1996.

....in altre parole



Se un dipendente scuola tra la fine di una supplenza e l'inizio della successiva ha dei "buchi contributivi" (non "coperti da contribuzione figurativa esempio disoccupazione") può "riempire" tali buchi fino al massimo di 5 anni.

Il riscatto deve essere compreso tra il 1° giorno di supplenza post 1995 e il 29/01/2019 (data di entrata in vigore del D.L. n.4/2019).

Attenzione



L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

.....un esempio..per meglio capire.....

*Un doc.laur.sc.2° grado nato nel 1977 con laurea conseguita nel 2001
ottiene la 1^a supplenza il 01/03/2002
e poi una serie di supplenze temporanee fino al 01/09/2007 data di nomina in ruolo.*

Deve coprire una serie di "buchi contributivi" per un totale di 3 anni.

***Presenta nel 2020 CON STIPENDIO A GRADONE 9
la domanda di "pace contributiva". Quanto paga?***

importo lordo pace contributiva di 3 anni	€ 30.176,19
---	--------------------

Si può pagare in 120 rate senza interessi.

Importo lordo rata x 10 anni

€ 251,47

Ho uno sconto IRPEF?

Attenzione



L'onere della "pace contributiva" è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi

....in altre parole



*A differenza del riscatto laurea "ad onere ridotto" che **"si deduce"** dall'imponibile fiscale il costo della pace contributiva **si "DETRAE"** dall'IMPOSTA IRPEF AL 50% in 5 anni ,come ad esempio si recuperano le spese di ristrutturazione della casa in più anni.*

Nelle istruzioni del mod.730/2020 appena approvato L'Agenzia Entrate precisa:

- **Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e quelle per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

'1' per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

.....e allora...quanto mi costa netto irpef restituita al 50%

*Nell'esempio sopra citato il costo di
consente di detrarre il 50% cioè*

€ 30.176,19

€ 15.088,10

in 5 anni

e pertanto pagando al saldo mod.730 ogni anno in meno

€ 3.017,62

e quindi il costo netto pace contributiva è:

€ 15.088,10

COME RICHIEDERE LA "PACE CONTRIBUTIVA"

La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Ecco il modulo telematico da compilare:

Chiedo il riscatto di: Aggiungi richiesta

Tipologia

Periodi non coperti da contribuzione ai sensi del DL n. 4/2019 convertito in legge n.26/2019 ←

Dettaglio (tipo corso, tipo servizio, ecc.)

Decreto Legge n.4 del 28 Gennaio 2019, art.20 commi da 1 a 5 convertito in legge n.26/2019 ←

L'articolo 20 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertita con modificazioni in Legge n.26 del 2019, ha previsto la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi antecedenti alla data del 29 gennaio 2019 non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Chiede

di riscattare nella gestione di ultima iscrizione ←

di riscattare nella gestione previdenziale

Dichiaro

- di non avere contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, precedente all' 1/1/1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;
- **di essere consapevole** che l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 01 gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato, e senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
- che la mancata copertura contributiva dei periodi richiesti non deriva dall'inadempimento di un obbligo contributivo.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

<input checked="" type="checkbox"/>	dal	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	dal	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Allego documentazione

Numero allegati



Si deve allegare lo stato matricolare da richiedere alla scuola scaricabile da "SIDI" dove sono indicati i periodi di servizio e le interruzioni. Inoltre si deve allegare estratto conto contributivo INPS scaricabile con PIN per documentare che i periodi richiesti a riscatto con "pace contributiva" non sono coperti da altra contribuzione.

In sintesi.....

*Un dipendente scuola in regime pensionistico "CONTRIBUTIVO PURO"
e cioè con primo contributo previdenziale successivo al 31/12/1995
utilizzando il riscatto studi universitari "a costo ridotto" e la "pace contributiva"
può recuperare anche **9 anni** (4 laurea+5 buchi contributivi)
oppure **10 anni** (5 laurea magistrale +5 buchi contributivi)
e può in futuro anticipare la propria finestra pensionistica di uscita.*

*Leggendo attentamente quanto sopra riportato ciascun dipendente scuola
potrà valutare quanto riscattare e simulare il costo "netto" dell'operazione.*

QUESITI RICORRENTI e.....relativi CHIARIMENTI

Il riscatto ad "onere ridotto" e la pace contributiva hanno scadenze?

Il riscatto ad onere ridotto non ha una scadenza.

Solo la c.d. "pace contributiva" scade al 31/12/2021.

Pertanto il riscatto ad onere ridotto può essere attivato quando il dipendente..... lo desidera.

Invio della domande di RISCATTO all'INPS con il "fai da te" oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda di riscatto usufruendo del servizio gratuito di un Patronato. Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge 30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato è finanziato dallo Stato.

Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia **sulla compilazione della domanda che sugli allegati da inserire.**


Per tale motivo è preferibile **NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".**

Quale Patronato scegliere per l'invio all'INPS della domanda per ottenere il riscatto?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di riscatto sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica "particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato "comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato che conosce in modo dettagliato la normativa relativa ai dipendenti del COMPARTO SCUOLA.

Attenzione



Quando il dipendente scuola ha firmato negli uffici del Patronato il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di riscatto"

e il dipendente non può successivamente "cambiare" Patronato, se non mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

Differenza tra servizio gratuito del Patronato e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda di riscatto all'INPS, ma.....non si può pretendere dagli operatori del patronato simulazioni, consigli, sul calcolo della futura pensione e sulla utilità del riscatto. Questo servizio viene generalmente svolto per i propri associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) dal **settore consulenza pensioni e buonuscita** presso la relativa sede del sindacato.

In tali consulenze gli operatori del sindacato :

- 1)verificano il diritto a pensione;**
- 2)simulano gli importi netti della pensione ;**
- 3)consigliano i necessari riscatti per pensione.**
- 4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il sindacato si appoggia.**

La scuola di servizio può essere delegata a curare "in toto" la propria pratica di riscatto ?

Alcuni dipendenti scuola credono che sia possibile "delegare" la scuola di servizio a curare "in toto" la pratica di riscatto

Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale,seguendo le indicazioni del MIUR e della competente sede INPS.

Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio l'attività del personale di segreteria per gli interessi particolari del dipendente (si potrebbe configurare un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato" per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare "piaceri" ai dipendenti.

Alcuni colleghi ora pensionati si vantano in quanto senza l'aiuto di un Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te" hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.

Sbagliano in pieno a.....vantarsi hanno certo ottenuto il pagamento della pensione ma.....sono sicuri che l'importo sia esatto?

Il controllo di un sindacato "competente" permette in caso di errori di chiedere il "riesame" prima della "decadenza", altrimenti "l'esperto" pensionato "fai da te" mantiene l'errore....." a vita".

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

D.L.n.4/2019 <https://www.garante.gov.it>

Legge n.26/2019 <https://www.garante.gov.it>

Testo coordinato <https://www.garante.gov.it>

Circ.INPS n.36/2019 <https://www.inps.it>

AVVERTENZA

Se il presente speciale viene solo "visualizzato" **I LINKS NON SI APRONO**
***Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".***



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

speciale redatto il giorno

alle ore

domenica 2 febbraio 2020

10:06:10